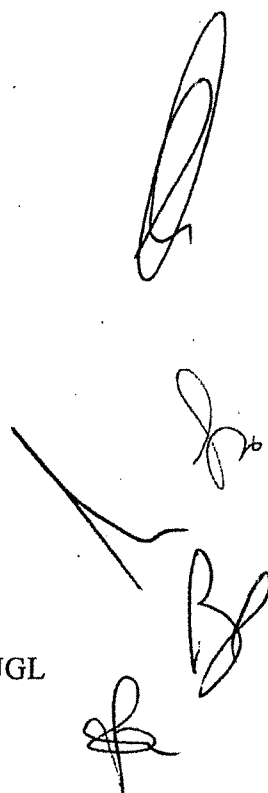


# **CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO LOCALE (CSLL)**

per il personale delle  
Banche di Credito Cooperativo  
e delle Aziende aderenti alla  
Federazione Toscana BCC

Bagno a Ripoli (FI), 29 aprile 2014

FTBCC - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - SINCRA/UGL



## CAPITOLO VII PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

### Articolo 27

#### Contributo integrazione assistenza sanitaria

Le parti, sulla base degli accordi collettivi nazionali e regionali, stabiliscono che le Aziende sono tenute ad erogare il contributo previsto dal presente articolo esclusivamente alla Cassa Mutua Toscana BCC (di seguito CMT).

Annualmente le Aziende erogano alla CMT, quale forma integrativa esclusiva dell'assistenza sanitaria per i dipendenti delle Aziende destinatarie del presente CSLL, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dell'accordo sindacale nazionale del 21/12/1993, per ciascun lavoratore subordinato iscritto alla medesima, un contributo pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la Cassa Mutua Nazionale BCC. Il contributo annuale viene automaticamente adeguato agli incrementi eventualmente verificatisi per accordi collettivi nazionali.

Il contributo aziendale annuo individuale previsto dal comma precedente è incrementato di un importo pari a euro 250, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sindacale locale del 21/11/2007.

La CMT imputa la maggiorazione indicata al comma precedente, fino a concorrenza dell'intera somma versata, a riduzione del contributo pagato dai soli lavoratori interessati, con esclusione delle quote pagate per i familiari e/o i conviventi *more uxorio*. Tale imputazione viene effettuata anche a beneficio dei dipendenti delle Aziende – diverse da quelle indicate al comma precedente – che applicano autonomamente al proprio personale le previsioni del CCNL e del CSLL, a patto che dette Aziende:

- a) occupino lavoratori già iscritti alla CMT alla data del 24/05/2008 e versino regolarmente i contributi stabiliti dalla contrattazione collettiva;
- b) paghino alla CMT un ulteriore importo di euro 350 a dipendente rispetto alla maggiorazione indicata al comma 3 del presente articolo (euro 600 in tutto).

Qualora le Aziende indicate al comma precedente non provvedano a versare alla CMT la speciale quota di maggiorazione del contributo individuale aziendale (pari a euro 600), ma si limitino a versare la maggiorazione stabilita al comma 3 (pari a euro 250), il singolo dipendente potrà comunque rimanere iscritto alla CMT senza però beneficiare della riduzione indicata al precedente comma 4.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 il contributo aziendale di cui al primo comma è incrementato di un importo pari a 217 euro per garantire l'adempimento, da parte della CMT, degli ambiti di intervento previsti per gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del DPR 22/12/1986 n. 917/1986. L'incremento sarà dovuto alla CMT a condizione che quest'ultima:

- 1) impegni la percentuale di risorse destinate alla coperture di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti prevista dalla legge (attualmente art. 51, comma 1, lett. a) del DPR 22/12/1986 n. 917 e Decreto del Ministro della Salute del 31/3/2008 e successive modifiche e integrazioni);
- 2) stabilisca, in cifra fissa, il contributo che verrà richiesto ai lavoratori per adempiere alle previsioni di cui al precedente punto 1) e imputi il contributo aziendale di 217 euro a riduzione del medesimo, fino a concorrenza dell'intera somma versata, con esclusione delle quote pagate per i familiari e/o i conviventi *more uxorio*.

Il pagamento del contributo aziendale deve essere effettuato a favore della CMT entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nel caso di assunzione nel corso dell'anno con contratto di lavoro subordinato diverso dal contratto a tempo determinato, l'importo del contributo aziendale verrà pagato:

- a) in cifra intera, qualora l'assunzione del dipendente sia avvenuta entro il primo semestre dell'anno solare;
- b) in ragione di 6/10, qualora l'assunzione del dipendente sia avvenuta nel secondo semestre dell'anno solare.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il contributo spetta in proporzione ai mesi di durata del lavoro temporaneo, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore a quindici giorni.

In caso di rifiuto delle prestazioni della CMT – e, conseguentemente, della polizza LTC di cui all'art. 29 *bis* del presente CSLL – da parte del dipendente destinatario, da comunicare in forma scritta all'Azienda e alla CMT, il dipendente medesimo non ha diritto a percepire la contribuzione a carico del datore di lavoro, che deve continuare ad essere versata alla CMT fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli adempimenti di cui al comma precedente, nonché quelli relativi all'adesione del dipendente alla CMT, sono a carico dell'Azienda.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dagli artt. 76, 77, 79 (esclusi i casi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro con maturazione del diritto a pensione entro i 24 mesi successivi, sempre che non vengano instaurati nel frattempo altri rapporti di lavoro) e 80 del CCNL, il contributo aziendale dell'anno in corso è ridotto proporzionalmente, considerando mese intero l'eventuale frazione superiore a quindici giorni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui, nel frattempo, sia sorto diritto all'erogazione delle prestazioni da parte della CMT. Nei casi di cessazione diversi da quelli indicati al precedente periodo, il contributo aziendale rimane interamente devoluto alla CMT.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, la FTBCC e le Aziende si impegnano a detrarre dalle retribuzioni dei dipendenti associati alla CMT i contributi a loro carico riversandoli mensilmente alla medesima e a trasmettere i relativi *file* e tabulati analitici. Si impegnano, altresì, ad accreditare nella busta paga dei dipendenti eventuali contributi pervenuti ai medesimi a titolo di rimborso dalla CMT.

Ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il contributo aziendale annuale viene utilizzato per la sottoscrizione di una polizza assicurativa sanitaria per il tramite di Assicooper, avente condizioni contrattuali ed economiche equivalenti rispetto a quelle applicate ai lavoratori subordinati. L'importo del contributo a carico delle Aziende viene riconosciuto in proporzione ai mesi di durata del lavoro temporaneo, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore a quindici giorni.

Le Aziende provvedono all'inoltro alla CMT della documentazione inerente le iscrizioni, le domande di rimborso e quant'altro collegato, sostenendone i relativi oneri.

#### Nota a verbale

L'erogazione dell'integrazione del contributo aziendale annuale di cui all'Accordo sindacale locale del 21/11/2007 è legata, a decorrere dal rinnovo delle cariche sociali relative all'anno

2010, alla presenza negli organi sociali della CMT di due esponenti aziendali delle BCC, designati dalla FTBCC, che ricopriranno il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e di Presidente del Collegio Sindacale della Cassa

**Articolo 27 bis**  
**Status della Cassa Mutua Toscana BCC**

Con riferimento all'accordo sindacale regionale del 21/11/2007, recepito dall'assemblea dei soci della Cassa Mutua Toscana BCC (di seguito "Cassa") del 24/5/2008, le Parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica per individuare gli interventi utili a garantire alla Cassa, per il tramite della FTBCC, la piena legittimazione nell'ambito del Credito Cooperativo nazionale con la definitiva acquisizione dello status di Ente del Movimento.

I lavori della Commissione, composta da membri nominati dalla FTBCC e dalle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, dovranno concludersi entro il 31/10/2014 e le soluzioni proposte saranno sottoposte per il loro recepimento all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio d'esercizio 2014 della Cassa medesima.